

Reg. Sent. 1912/2024

n. 798/2024 R.G. Tribunale

n. 1915/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza dell'11/12/2024 ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nata ad (...) l(...), residente a (...) ed ivi dichiaratamente domiciliata ex art. 161 c.p.p.

LIBERA / PRESENTE

Difensore di fiducia: Avv.to (...) del Foro di Pescara

IMPUTATA:

del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. per aver, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore (...), attestato falsamente nella Dichiarazione di scelta del pediatra nella persona del dott. (...) per la minore presentata alla ASL di Pescara che tutti gli esercenti la potestà erano stati informati della scelta, mentre nella realtà, il padre (...) non ne era stato informato;

In Pescara, il 14.6.2022

PP.CC.: (...), nato a (...) il (...), residente in (...) alla Via (...) ed ex lege domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, l'Avv. (...) del Foro di Cosenza

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to (...) per l'imputata (...);

Avv.to (...) per la parte civile (...);

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio (...) contestandole il reato riportato in epigrafe. Si costituiva parte civile (...) ed il difensore della prevenuta, munito di procura speciale, chiedeva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., all'udienza dell'11.12.2024 le parti, all'esito della discussione, concludevano come da verbale.

Subito, preme segnalare che le prove assunte in giudizio attestano la piena configurabilità dell'ipotesi di reato.

Invero, le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione comprovano che, in data 14.06.2022, nella dichiarazione di scelta del pediatra, la prevenuta, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore (...), attestava falsamente che tutti gli esercenti la potestà erano stati resi edotti della scelta. Peraltro, come si evince dalla documentazione contenuta nel fascicolo del P.M. e dagli screenshot delle conversazioni Whatsapp intercorse tra le parti, il padre (...) non ne era stato mai informato e ne era del tutto all'oscuro: difatti, (...) presentava la dichiarazione di scelta del pediatra (individuato nella persona del dott. (...)) alla ASL di Pescara in data 14.06.2022, attestando contestualmente (e falsamente) che tutti gli esercenti la potestà ne fossero stati informati; nientemeno, in data 30.08.2022, la stessa riferiva tramite Whatapp a (...) di non avere ancora effettuato la scelta del nuovo pediatra e che ciò sarebbe successo con l'arrivo del nuovo medico entro il mese successivo; due giorni dopo, in data 01.09.2022, la prevenuta riferiva al padre il nominativo del nuovo dottore, asserendo che fosse stato nominato dal mese di maggio e che lei non ne fosse a conoscenza fino a quel momento (nonostante la dichiarazione di cui sopra datata 14.06.2022).

L'esame della vicenda così compendiata palesa l'assoluta certezza della commissione del fatto criminoso da parte dell'imputata, ma palesa altresì la tenuità della condotta di reato.

La riflessione che precede induce a considerare il D.L.gs. n. 28/15, normativa che, introducendo il disposto di cui all'art. 131 bis cp, andava a disciplinare le ipotesi di esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La normativa indicata ha chiaramente natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Cfr. Cass. n. 15449/15).

In diritto, sul punto, è buona regola ricordare che la tenuità dell'offesa si articolerebbe in due c.d. "indici-requisiti": modalità della condotta ed esiguità del danno. Onere del giudice, quello di rilevare, sulla base di tali requisiti, la tenuità dell'offesa che, unitamente al giudizio di non abitudine del comportamento ed entro le soglie di pena indicate dalla norma, consentiranno di escludere la punibilità nonostante l'accertamento della commissione del reato.

Ai fini della non punibilità ex 131 -bis c.p., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ogni automatismo, eccetto le "rime obbligate" dei limiti edittali e dell'abitudine, va ripudiato (cfr. Cass. Pen. n. 11240/19 del 13/3/2019).

Fatte queste considerazioni, si rileva che a carico della prevenuta non emergono altre contestazioni per condotte di reato della stessa indole (essendo peraltro incensurata) e che le emergenze processuali portano a ritenere l'offesa di particolare tenuità (non residuando, peraltro, conseguenze dannose in conseguenza dell'azione illecita): atteso che la falsa dichiarazione non pregiudicava la tutela della figlia minore ed andava comunque a garantire le sue esigenze sanitarie.

Di conseguenza, può ragionevolmente affermarsi che, valutata la pena edittale stabilita per il reato oggetto di giudizio, la condotta della prevenuta e le condizioni soggettive della predetta, il comportamento tenuto da (...) è di lieve entità. Di conseguenza, la prevenuta può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp.

Ai sensi dell'art. 538 c.p.p. e vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2022 (secondo cui è costituzionalmente illegittimo l'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.), alla declatoria di proscioglimento per lieve entità deve seguire la condanna della prevenuta al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile nella misura che verrà determinata in separata sede.

Le spese dell'azione civile, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico esclusivo dell'imputata.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara - in composizione Monocratica -, visto l'art. 530 c.p.p., assolve (...) dal reato lei ascritto perchè non punibile ex art. 131 bis c.p.p.

Visto l'art. 538 c.p.p., nonché la Sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2022, condanna (...) al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (...) nella misura che verrà liquidata in separata sede.

Visto l'art. 541 c.p.p., condanna (...) alla refusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile (...), con distrazione in favore dell'Avv. (...) che si è dichiarata antistataria, che si liquidano in € 1.627,00, di cui € 27,00 per spese e la restante parte per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sulle competenze,

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 11/12/2024

Il Giudice